

DIRITTO ANNUALE ANNO 2019

D.M. 8 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2015,
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017,
nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 432856 del 21 dicembre 2018,
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 28 giugno 2019 (G.U. n. 151 del 29 giugno 2019),
nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 172631 del 2 luglio 2019

Scadenze di pagamento:

- **entro il 1° luglio 2019** (scadenza spostata dal 30 giugno 2019 al 1° luglio 2019 in quanto il 30 giugno 2019 cade di domenica) **oppure dal 2 luglio 2019 al 31 luglio 2019** **maggiorando la somma dovuta dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Proroga dei termini di versamento ai sensi dell'art. 12-quinquies, comma 3, del DL n. 34/19, convertito, con modificazioni, nella L. n. 58/19

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, **sono prorogati al 30 settembre 2019** (oppure dal 1° ottobre 2019 al 30 ottobre 2019 maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo).

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti sopra indicati.

Si applica, altresì, ai soggetti individuati dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 giugno 2019.

DIRITTO ANNUALE 2019 DOVUTO IN MISURA FISSA

◆ Le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese versano:

	Solo sede	Solo 1 unità locale	Sede + 1 unità locale	Sede + numero "n" unità locali	numero "n" unità locali
Importo dovuto	€ 52,80 (€ 88,00 - 40%)	€ 10,56 (€ 88,00 x 20%) - 40%	€ 52,80 + € 10,56	€ 52,80 € 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL	€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL
Importo da versare	€ 53,00	€ 11,00	€ 63,00	Il totale arrotondato all'unità di euro	Il totale arrotondato all'unità di euro

- ◆ **Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese**, ancorché annotate con la qualifica di impresa artigiana, versano per la sede legale un diritto fisso pari a **€ 120,00** (€ 200,00 - 40%) e **€ 24,00** (€ 40,00 - 40%) per ciascuna unità locale.
- ◆ Le sedi secondarie e le unità locali **di imprese aventi la sede principale all'estero** versano un diritto di **€ 66,00** (€ 110,00 - 40%) nel caso di una sola unità locale ubicata in provincia, e nel caso di più unità locali **€ 66,00 - da moltiplicare per il "n" unità locali** (il totale deve essere arrotondato all'unità di euro);
- ◆ **I soggetti iscritti al REA** versano per la sede un diritto fisso pari di **€ 18,00** (€ 30,00 - 40%).

**DIRITTO ANNUALE 2019 DETERMINATO
APPLICANDO LE ALIQUOTE PER SCAGLIONE DI FATTURATO**

In via transitoria, per l'anno **2019**, i seguenti soggetti versano un importo fisso:

- ◆ **le società semplici non agricole** versano un diritto fisso di € **120,00** (€ 200,00 - 40%);
- ◆ **le società semplici agricole iscritte nella sezione speciale agricola** versano un diritto fisso di € **60,00** (€ 100,00 - 40%);
- ◆ **le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 02/02/2001, n. 96**, versano un diritto fisso di € **120,00** (€ 200,00 - 40%).
- ◆ **Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese** devono calcolare il diritto annuale applicando al fatturato dell'esercizio 2018 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati** alla seconda cifra decimale e poi all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.

Si riportano, a tal fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote
da euro	a euro	
fino a	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di 40.000 euro)

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato – da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 – è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 40%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00 l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 120,00.

Si evidenzia che l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 40%, conseguentemente l'importo da versare per la sede non dovrà essere superiore a € 24.000,00.

Si ricorda, inoltre, che le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali devono** calcolare, per ciascuna di esse, **un diritto pari al 20%** di quello determinato per la sede principale, calcolato sull'importo commisurato al fatturato, fino ad un massimo di € 120,00 (€ 200,00 - 40%), e **versare alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale l'importo ridotto del 40% e arrotondato all'unità di euro**. Nel caso di sede e unità locale nella stessa provincia le operazioni di riduzione del 40% e di arrotondamento all'unità di euro dovranno essere eseguite sull'importo totale del diritto annuale, comprensivo di quello per l'unità locale.

Esempio: impresa ALFA in Brescia con fatturato pari ad € 2.610.596,00, avente un'unità locale in provincia di Brescia:

- importo base per la sede legale commisurato al fatturato: € 449,95364;
- importo per l'unità locale: € 449,95364 x 20% = € 89,99073;
- diritto annuale dovuto: € 449,95364 + € 89,99073 = € 539,94437 - riduzione del 40%, quindi pari ad € 323,96662;
- diritto annuale da versare con F24 (arrotondato all'unità di euro): € 324,00.

DIRITTO ANNUALE DI PRIMA ISCRIZIONE ANNO 2019

Le nuove imprese iscritte o annotate in corso d'anno sono tenute al versamento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, dei seguenti importi:

◆ **Impresa individuale iscritta nella sezione speciale:**

	Solo sede	Sede + 1 UL	Solo 1 UL	Sede + numero "n" UL	numero "n" UL
Importo dovuto	€ 52,80	€ 52,80 + € 10,56	€ 10,56	€ 52,80 + (€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL)	€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL
Importo da versare	€ 53,00	€ 63,00	€ 11,00	Il totale arrotondato all'unità di euro	Il totale arrotondato all'unità di euro

	Importo sede	Importo U.L.
◆ Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria	€ 120,00	€ 24,00
◆ Società semplice agricola iscritta nella sezione speciale agricola	€ 60,00	€ 12,00
◆ Società cooperativa	€ 120,00	€ 24,00
◆ Consorzio	€ 120,00	€ 24,00
◆ Società semplice non agricola	€ 120,00	€ 24,00
◆ Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 02/02/2001, n. 96	€ 120,00	€ 24,00
◆ Società di persone	€ 120,00	€ 24,00
◆ Società di capitali	€ 120,00	€ 24,00
◆ Nuova unità locale di imprese già iscritte in sezione ordinaria		€ 24,00
◆ Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	€ 66,00	-
◆ Unità locali di imprese con sede principale all'estero	-	€ 66,00
◆ Nuovo soggetto Rea, diverso dalle unità locali	€ 18,00	